

Napster: condivisione della musica e libertà di manifestazione del pensiero

Italian Music Conference - IMC 2001

"La musica in rete: morte o rinascita del diritto d'autore?"

Riccione, 18 giugno 2001

Atti del convegno a cura dell'Avv. Deborah De Angelis

"Napster: condivisione della musica e libertà di manifestazione del pensiero".

Avv. Giovanni Ziccardi, dottore di ricerca in Informatica giuridica e Diritto dell'Informatica (Università degli Studi di Bologna), direttore della rivista scientifica "Ciberspazio e Diritto", fondatore di www.netjus.org, comunità giuridica virtuale, Arbitro di eResolution/ICANN e Arbitronline.

Ho accettato volentieri l'invito a parlare di Napster e del file-sharing musicale per diversi motivi.

Il primo motivo è perché sono fermamente convinto che la battaglia più importante del diritto dell'informatica e del diritto di Internet si giocherà sul territorio del copyright.

Il secondo motivo è perché sono convinto che il rapporto del mondo discografico con Napster ed il file-sharing sia un rapporto davvero problematico, nel senso che ha creato ed ha posto per la prima volta, dubbi su strategie e anche sul futuro stesso della musica e del mondo discografico.

Il terzo motivo è perché penso che Napster appartenga al passato. Napster ha avuto la potenzialità di segnalare un problema.

Ritengo, inoltre, e tutti i regolari utilizzatori di Napster presenti al convegno saranno d'accordo nel ritenere che Napster, oggi, appartenga al passato e sia necessario sperimentare nuovi modi per affrontare Internet da un punto di vista musicale.

Nell'inverno del 1999, un ragazzo di nome Shawn Fanning ha creato quel sito ed inventato quel sistema che molti sostengono abbia dato il colpo finale ad un'industria che già soffriva determinate malattie e problemi, ossia l'industria discografica. Internet, per la prima volta, permette una riproduzione e una distribuzione del dato musicale senza costi in tutto il pianeta. Di conseguenza tutte le società che producono contenuti si sono viste sorpassate improvvisamente da una sorta di scorrere libero in rete di musica che, però, non si presenta più come la conosciamo, ma come un vero e proprio 'liquido digitale'.

Sono anche convinto che, oggi, l'ostacolo principale per lo scorrere di questo liquido digitale, dove c'è la musica, ma dove ci sono anche le informazioni, sia di carattere giuridico (non facciamo distinzione quando si parla di 'liquido digitale' ci si riferisce a musica, video...) e non di carattere strettamente tecnologico. Oggi le tecnologie ci permettono di fare circolare questo liquido digitale. Prima che Shawn Fanning pensasse a Napster, tutti coloro che si collegavano ad Internet avevano notato che gran parte delle opere musicali, appartenenti al XX secolo, mancassero o non fossero facilmente reperibili in rete.

Ciò che ha decretato il successo di Napster è stato il fatto che Fanning ha scoperto che esisteva moltissima musica digitalizzata in rete e che questa era contenuta nell'hard disk degli utenti che si collegavano in un determinato momento ad Internet, utenti che trasformavano in formato Mp3 canzoni, che già possedevano.

La cosa, forse secondo me più importante, è che Shawn Fanning ha scoperto che le persone hanno un impulso profondo e naturale a condividere la musica con gli altri, a condividere i propri gusti musicali. Fanning ha così creato uno spazio virtuale in cui questa condivisione era possibile: questa è stata la rivoluzione di Napster.

John Perry Barlow, che molti di voi conoscono come il paroliere dei Grateful Dead, ha parlato di "enormous music room". Penso che questa sia la definizione migliore per individuare la vera essenza di Napster.

Ma qual'è il vero problema? È facile parlare di condividere tutta la musica gratuitamente. Il problema è che ci si è resi conto presto che tutto quello che può essere suonato e prelevato da un hard-disk, può anche essere copiato.

Ecco allora che si è subito equiparata l'azione di download e condivisione dei file ad un furto vero e proprio. Per molti avvocati, che hanno anche condotto battaglie legali soprattutto negli Stati Uniti, questo comportamento equivale ad un furto.

Si sono così formate due linee di pensiero ben precise.

La prima idea è quella che vede la condivisione dei file musicali come strumento che porta lavoro, nel senso che la condivisione, su larga scala, porta nei confronti dell'artista una richiesta maggiore per i lavori successivi.

La seconda è quella che vede una simile azione come un furto o, comunque, come una violazione della normativa sul diritto d'autore. Allora, bisogna pensare a mezzi giuridici e tecnici per impedire anche l'ascolto gratuito, chiedendo, per esempio, il pagamento di una determinata somma.

Cosa possiamo fare per trovare una sorta di mediazione tra queste due teorie, una della libertà assoluta e l'altra del vincolo? (Vincolo, si badi bene, che porta anche alla sanzione penale, e questo è grave).

Cosa possiamo fare da un punto di vista tecnico? Nulla!

Internet è stata pensata per aggirare vincoli, per aggirare censure. Le misure tecniche molto

spesso, dopo due giorni, sono eluse. Lo abbiamo visto benissimo con il caso Napster. Il giudice emette un provvedimento con cui dichiara l'illegalità di Napster e ordina l'interruzione della diffusione degli Mp3. Da un punto di vista pratico non è successo nulla. La tecnologia, oggi, ci permette di avere talmente potere di aggirare qualsiasi indicazione o qualsiasi ordine che viene da fuori.

Cosa possiamo fare, allora, da un punto di vista etico-morale? Nulla!

Internet è nata basata sulla "gift-economy", per cui la condivisione gratuita di informazioni in rete è considerata una "virtù" e non un "peccato".

Dal punto di vista giuridico, infine, la questione si fa più delicata. Sono in corso diverse battaglie (i convegnisti che vengono dagli Stati Uniti lo sanno bene) combattute soprattutto verso i soggetti visibili. È difficile che in questo caso si cerchi di punire la persona che, come me e come voi, condivide Mp3.

In questo quadro che, per il giurista come per l'economista, si presenta molto incerto, ho seguito il nascere di molte teorie, soprattutto proposte da artisti, che mi sembrano sinceramente molto rispettose del "mezzo", cioè di Internet.

Una di queste teorie sostiene che il modo migliore di fare soldi con la musica, è regalarla.

Nell'economia di Internet si applica un principio completamente differente da quello del mondo fisico. Mentre nel mondo fisico la scarsità di beni aumenta il valore degli stessi, nel mondo immateriale esiste, invece, una relazione fortissima tra la "familiarity" ed il "value". Se il lavoro di un artista è buono, in molti casi, diffonderlo su larga scala, in Internet, a costi minimi, o gratis, porta un'altissima aspettativa, nel senso della possibilità, ovviamente, di farsi pagare per i futuri lavori.

Noto una grande divergenza tra l'azione del legislatore ed il sentimento della comunità di Internet. In Internet, ci sono ormai pratiche sociali accettate che si pongono in netto conflitto con l'azione dei legislatori di molti Paesi.

Molto spesso si cercano di introdurre normative che la comunità di Internet non sopporta moralmente. Sono convinto, ed è dimostrato, che Internet offre i mezzi tecnici per ovviare il problema, e cioè permette di eludere una azione normativa che non è sentita da una base sociale, che oggi ammonta a decine e decine di milioni di abitanti di Internet.

Penso che quando Internet collegherà tutto il mondo e permetterà a tutte le persone di condividere i propri gusti musicali, i propri pareri, di distribuire le proprie opere, non ci saranno più timori di censure e sanzioni penali.

Questo che stiamo vivendo è un momento critico perché Napster ha riportato tutti a pensare a cosa sta succedendo nel diritto d'autore. Quando continuerà la circolazione del 'liquido digitale' che incorpora musica e video, allora si comprenderà chi ha vinto fra il 'partito del passato' ed il 'partito del futuro'; quest'ultimo sarà quell'azione, sia normativa che economica, che comprenderà realmente l'essenza di Internet e vedrà la condivisione del sapere come un pregio e non come qualcosa da evitare.

Victor Hugo scriveva che si può resistere ad un esercito di centinaia di armate, ma non si può resistere ad un'idea quando è venuto il suo momento. Da tempo quest'idea della condivisione di musica è un'idea che la comunità di Internet sente molto forte.

Domanda dal pubblico: "Sono un laureando in Giurisprudenza ed un disk-jokey. Sentendo questo discorso mi è venuto in mente che è possibile che si profili il rischio di separare in maniera molto forte e netta l'attività di un musicista che opera con strumenti e segue canali di produzione e distribuzione tradizionali e chi, invece, può attendere a svolgere un lavoro solo virtuale. Mi riferisco al particolare tema del sampling o campionamento. Sappiamo che per utilizzare parte di brani musicali altrui in una nostra composizione, sono necessarie le autorizzazioni ed i permessi da parte dell'autore dell'opera originaria, ed in alcuni casi di riconoscere una maggiore o minore somma di denaro a differenza dell'utilizzo che dell'opera campionata si faccia. Il problema riguarda la possibilità di creare in rete un brano musicale ottenuto dal semplice "collage" di parti musicali di brani altrui e dichiararsene l'autore!"

Avv. Ziccardi : "In effetti uno dei problemi principali del dato digitale è proprio questa grande facilità di mantenere la qualità originaria ed incorporarla in lavori che si dichiarano propri ed, invece, sono il frutto di attività intellettuale altrui.

Penso, però, che l'artista debba comunque sempre riferirsi alla normativa esistente. Il mio discorso non è un invito a non seguire la disciplina che ogni nazione delinea con riferimento al diritto d'autore. Volevo solo far notare come ci sia una grandissima divergenza tra prassi, consuetudini e, infine, comportamenti della maggioranza dei navigatori di Internet e l'attività di regolamentazione da parte degli Stati.

Da una parte il mondo digitale ha eliminato il settore della distribuzione discografica (in quanto è l'entità su cui Internet si è abbattuta con più veemenza), dall'altra, lo ha invece potenziato, permettendo di raggiungere rilevanti quantitativi di persone e di nazioni.

Non credo che la differenza di realtà debba determinare un comportamento giuridico, non solo dell'artista, ma da parte di tutti, che sia differente da quanto è disposto da ogni singolo legislatore. Deve, invece, essere di stimolo per riformare la normativa esistente.

Concludo dicendo che le regolamentazioni in vigore con la diffusione di Internet, su larga scala, stanno assumendo sempre meno importanza in determinati settori, proprio a causa del palese conflitto che c'è tra i governati ed un intervento esterno".

Intervento Avv. Provvidera: " Volevo anche io dare uno spunto di risposta brevissimo a questa interessantissima domanda. Intendiamoci: una cosa è copiare una qualsiasi opera d'arte e spacciarla come propria, ricavandone un vantaggio, un profitto; un'altra cosa è la diffusione non commerciale. Questo principio si ritrova anche nelle teorie tradizionali di diritto d'autore, nel senso che la difesa ad un'accusa di plagio è sempre quella dell'uso non commerciale. Mi trovo d'accordo su quanto detto dal collega Ziccardi, chiedendomi quanto sia difendibile una posizione che è contro lo scaricamento puro e semplice di musica, come di altre informazioni, ad esempio un libro, su Internet"

Domanda dal pubblico: Fidelfatti- DJ, produttore: "Vorrei rivolgere una domanda, nella mia veste di autore/compositore, per conoscere quali sono oggi i mezzi offerti dalla legge e dalla tecnologia per poter entrare in rete in modo legale ed essere tutelati. Inoltre, quale è la posizione della Siae?"

Moderatore Avv. De Angelis: "Per rispondere alla sua domanda vorrei invitare ad un intervento il Dott. Gasparro, direttore dell'Ufficio Multimedialità della Siae, organo che si occupa direttamente delle problematiche del diritto d'autore collegato ad Internet. Il dott. Gasparro potrà illustrarci il sistema dei contratti di licenza on-line offerti dalla Siae a chiunque voglia diffondere musica in Internet".

Intervento Dott. Gasparro, SIAE: "La Siae, alla fine del 1998, ha istituito un'apposita sezione. In effetti, l'Ufficio Multimedialità si occupa esclusivamente di Internet ed ha predisposto una prima licenza multimediale sperimentale, il cui obiettivo era quello di tutelare gli autori e gli editori iscritti alla Siae. Il primo problema in cui si è imbattuta è stato ovviamente quello della territorialità.

L'approccio è stato quello di considerare da subito il mercato, che si stava sviluppando su Internet, non come una contrapposizione, ma come una nuova opportunità anche per i propri iscritti. Fin dal primo momento, il formato Mp3 venne considerato dalla Siae uno strumento, non necessariamente pirata, ma uno strumento di trasmissione tecnologica avanzata del file musicale. Sono trascorsi poco più di due anni e già da allora abbiamo preso contatto con i principali gestori di rete, e predisposto una licenza che oggi si è evoluta. Sul nostro sito è disponibile l'ultima versione. La licenza si indirizza ai content provider, i quali sono tenuti alla corresponsione del diritto d'autore sia per l'attività di streaming che downloading. Abbiamo, oggi, circa 120 licenze sottoscritte dai principali distributori di rete (vi rientrano anche le attività wireless). Per rispondere alle esigenze di controllo delle attività di effettiva fruizione della musica in rete, assieme al pagamento dei diritti d'autore (secondo le regole dettate e le tariffe stabilite dalla licenza) ogni content provider ha l'obbligo di presentare un 'report trimestrale' di tutti i passaggi che avvengono su Internet, tramite l'accesso al suo sito. I report dovranno essere forniti su di un supporto informatico, allegato al contratto di licenza. Le somme incassate e riconosciute per ogni singolo avente diritto vanno avanti con lo stesso ciclo di distribuzione di tutti gli altri diritti incassati dalla Siae. Si può dire che sia stato mutuato il sistema già previsto per le televisioni; nel webcasting rivediamo esattamente i sistemi del broadcasting tradizionale. È previsto, infatti, il pagamento di una percentuale da applicare agli introiti annui lordi del sito web, derivanti dai contratti di sponsorizzazione o pubblicità, conclusi dal sito web stesso, e la cui esecuzione preveda l'utilizzo di opere o frammenti di opere musicali; per le attività di downloading viene individuata una percentuale sul pagamento di ogni singolo scaricamento; mentre, il downloading gratuito viene integrato nel sistema dello streaming".

www.siae.it

Deborah De Angelis - 11/03/2002